

D.M. 16 maggio 1996, n. 392 (1).

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1996, n. 173.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996;

Adotta il seguente regolamento:

1. Percentuale massima di acqua. - 1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (2), e del presente regolamento, è determinata nella misura del quindici per cento in peso.

2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformità alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.

(2) Riportato al n. XXXVII.

2. Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore. - 1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95 del 1992 (2) degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.

2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.

4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

(2) Riportato al n. XXXVII.

3. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta. - 1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (2), ad imprese che:

a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato B ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato C;

b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale

l'autorizzazione è richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa può essere incrementata e descriva le modalità di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;

c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonché gli eventuali loro procuratori generali o speciali,

in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente;

d) offrano di dare, ancorché con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre società del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.

2. La garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta per i seguenti rischi:

a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera a), rischi di responsabilità civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L. 4.000.000 per metro cubo di capacità degli automezzi e di L. 300.000 per metro cubo di capacità geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione è richiesta;

b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (2) di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di L. 200.000.000.

3. I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento.

L'aggiornamento è calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data

di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.

4. Le imprese di cui al comma 1 devono altresì assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.

5. Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccoglitrice per le quali non sussistano

gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (3) ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (4), l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni:

a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalità previste all'allegato A, tabella 1, salvi i casi di impossibilità tecnica o eccessivo onere economico;

b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facoltà di miscelarle fra loro ferma la responsabilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (3); in nessun caso è ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicità;

c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esercizio della facoltà di miscelare, di cui alla lettera b), un campione della miscela prelevato con le medesime modalità, alle analisi previste all'allegato A, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento.

6. L'impresa interessata deve altresì assumere i seguenti impegni:

a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformità a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione;

b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a) alle analisi di cui all'allegato

A, tabelle 2 e 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (3);

c) tenendo conto delle priorità previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (3), perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato A e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta inidoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (3), provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (4); nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformità di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (4).

7. Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (3), il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed è subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.

8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (4), che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.

9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformità all'allegato C.

(2) Riportato al n. XXXVII.

(3) Riportato al n. XXXVII.

(4) Riportato alla voce RIFIUTI SOLIDI URBANI.

4. Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione. - 1. Ai fini dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (5), e fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (6), deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (7), corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti:

a) stoccaggio conforme all'allegato C;

b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio;

c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente

dell'olio combustibile; non è ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;

d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato;

e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui;

f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;

g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di

idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti

prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che

deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, $\text{CO}_2/(\text{CO}+\text{CO}_2)$,

minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (8) per le stesse tipologie di impianti:

- polveri totali mg/Nma ³	100
- carbonio organico totale mg/Nma ³	50
- composti inorganici gassosi del cloro espressi come HCl 30 mg/Nma ³	
- composti inorganici gassosi del fluoro espressi come HF 5 mg/Nma ³	
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nma ³	
- PCB/PCT mg/Nma ³	0.1
- PCDD+PCDF (come diossina equivalente calcolata come nell'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C 130/01, pubblicata nella GUCE n. C.130 del 21 maggio 1992) 0.1 ng/Nma ³	

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (8);

h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera g) devono essere abbattuti con un termodistruttore;

i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi;

l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (9) ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:

- strippaggio con vapore;
- disoleazione;
- ossidazione biologica;
- chiarificazione;
- filtrazione su sabbia.

Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma

dell'art. 3 presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (5).

3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (8), devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95 del 1992 (5):

a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento;

c) avere capacità significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO₂);

d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato A del decreto legislativo n. 95 del 1992 (5) e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C.130 del 21 maggio 1992:

- idrocarburi policiclici aromatici	0,1 mg/Nma ³
- PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1 ng/Nma ³
- PCB/PCT	0,1 mg/Nma ³

e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

- temperatura della camera di combustione, non inferiori a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;

- efficienza di combustione, CO₂/(CO+CO₂), non inferiore al 99%;

- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;

- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.

4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonché miscele oleose che, in base

alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.

5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (10), è tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95 del 1992 (11) il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformità dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.

6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorché non contaminati, siano inadatti ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (12) e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati è tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95 del 1992 (11). Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (13), convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, è considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

(5) Riportato al n. XXXVII.

(6) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.

(7) Riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.

(8) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.

(9) Riportato alla voce RIFIUTI SOLIDI URBANI.

(10) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.

(11) Riportato al n. XXXVII.

(12) Riportato alla voce RIFIUTI SOLIDI URBANI.

(13) Riportato alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.

5. Metodi di analisi.

1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonché i relativi coefficienti di riproducibilità sono quelli descritti nell'allegato D.

2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilità previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita.

3. All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico può procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (11).

(11) Riportato al n. XXXVII.

6. Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione. - 1. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonché le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalità e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.

2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente

ed al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:

- a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;
- b) quantità delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano;
- c) quantità degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna regione, loro origine ed utilizzo quale risultante dalla documentazione acquisita;
- d) quantità degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonché di quelli inadatti ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;
- e) quantità degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalità della loro distruzione;
- f) dati economici e statistici relativi;
- g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1;
- h) i dati previsionali sulle quantità di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorità previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 1992 (11).

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Le regioni, ed, ove a ciò delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.

5. La comunicazione del detentore, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (11), redatta in conformità allegato F, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;
- b) quantitativo di olio usato ceduto;
- c) data della consegna;
- d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;

e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformità agli standards previsti dall'allegato E e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;

f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95 del 1992 (14), nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.

6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (14), redatta in conformità all'allegato F, deve comunque contenere:

a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto.

7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresì contenere:

a) estremi del registro di carico e scarico del detentore, nonché pagina e numero dell'operazione ivi annotata;

b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5;

c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima

d) applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (15), copia del relativo certificato di analisi.

8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992 (14), redatta in conformità all'allegato G, deve comunque contenere:

a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale è munita, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita IVA, estremi dell'autorizzazione della quale è munito, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione.

(11) Riportato al n. XXXVII.

(14) Riportato al n. XXXVII.

(15) Riportato alla voce RIFIUTI SOLIDI URBANI.

ALLEGATO A

Metodo di campionamento, analisi del contenuto di acqua e altri parametri da sottoporre ad analisi

(omissis)

ALLEGATO B

Requisiti degli automezzi addetti alla raccolta

(omissis)

ALLEGATO C

Caratteristiche dei depositi per stoccaggio

(omissis)

ALLEGATO D

Metodi di analisi

(omissis)

ALLEGATO E/1

Oli usati rigenerabili

(omissis)

ALLEGATO E/2

Oli usati e miscele oleose per combustione

(omissis)

ALLEGATO F

Art. 6 n. 1 lettera c) ed Art. 7 n. 1 lettera d)

(omissis)

ALLEGATO G

Comunicazione di avvenuta eliminazione di oli usati
(D.Lgs. n. 95 del 1992 - Art. 7 n. 2 lettera c)

(omissis)